

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 21:00 dell'anno 2022 in modalità online si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delle associate dell'Associazione **"V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SICILIA"**. Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto FRAZZETTO Alessandro, che constata:

LA PRESENZA DI N.6 ASSOCIATE SU 6 (RAPPRESENTANTI LEGALI E DELEGATI):

- 1.RENDA NUNNZIO (RAPPRESENTANTE LEGALE – VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI MILITELLO);
- 2.NICASTRO GIUSEPPE (DELEGATO - VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI MILITELLO);
- 3.MANCUSO SALVATRICE (DELEGATA - VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI MILITELLO);
- 4.SCIRE' CALABRISOTTO SANTO (DELEGATO - VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI MILITELLO);
- 5.SCIRE' CALABRISOTTO SALVATORE (DELEGATO - VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI MILITELLO);
- 6.SCIUTO ROSARIO (RAPPRESENTANTE LEGALE – ENTE SALVAGUARDIA AMBIENTE E FORESTE ESAF – GRUPPO VOLONTARI EMERGENZE);
- 7.LONGO AURELIO (DELEGATO – ENTE SALVAGUARDIA AMBIENTE E FORESTE ESAF – GRUPPO VOLONTARI EMERGENZE);
- 8.TROVATO ERSILIO GIUSEPPE (DELEGATO – ENTE SALVAGUARDIA AMBIENTE E FORESTE ESAF – GRUPPO VOLONTARI EMERGENZE);
- 9.LA SCALA VINCENZO (DELEGATO – ENTE SALVAGUARDIA AMBIENTE E FORESTE ESAF – GRUPPO VOLONTARI EMERGENZE);
- 10.BASILE GIUSEPPE NUNZIO (DELEGATO – ENTE SALVAGUARDIA AMBIENTE E FORESTE ESAF – GRUPPO VOLONTARI EMERGENZE);
- 11.SPATOLA FRANCESCA LETIZIA (RAPPRESENTANTE LEGALE – VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI DI SCORDIA);
- 12.SCALONE ANTONINO (DELEGATO – VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI DI SCORDIA);
- 13.NASELLI ROBERTA (DELEGATA – VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI DI SCORDIA);
- 14.LAURETTINI GIUSEPPE (RAPPRESENTANTE LEGALE – ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SALUTE);
- 15.NITTO RICCARDO (DELEGATO – ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SALUTE);
- 16.GIUCA SIMONE (DELEGATO – ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SALUTE);
- 17.LENTINELLO ANTONINO (DELEGATO – ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SALUTE);
- 18.BELLIO GIUSEPPE (RAPPRESENTANTE LEGALE – GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA);
- 20.SCIFO ROSARIO (DELEGATO – GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA);
- 21.NICOSIA GIULIANO (DELEGATO – GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA);
- 22.MANUELLA DANIELE (RAPPRESENTANTE LEGALE – CENTRO OPERATIVO ISIDE MINEO);
- 23.CASELLA FERDINANDO (DELEGATO – CENTRO OPERATIVO ISIDE MINEO);
24. MURE' GIOVANNI (DELEGATO – CENTRO OPERATIVO ISIDE MINEO);
25. LIMOLI GIOVANNI (DELEGATO – CENTRO OPERATIVO ISIDE MINEO);

Sede Legale: Viale Madre Teresa di Calcutta, sn 95044 Mineo(Ct)

www.vab.it, federazione.sicilia@vab.it, federazionevabsicilia@pec.it, Vab Sicilia su Facebook, @VabSicilia su Twitter e

Vab Sicilia su Instagram

C.F. 91029470878

26.CASELLA GIOELE (DELEGATO – CENTRO OPERATIVO ISIDE MINEO).

Il Presidente Regionale dichiara validamente costituita l'assemblea, nota l'assenza della Segretaria Regionale SUDANO Mariaconcetta, nomina all'uopo ai sensi dello Statuto Segretario CASELLA Ferdinando a verbalizzare ed apre la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modificare lo Statuto sociale per adeguarlo alla normativa vigente del Terzo Settore al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico Enti Terzo Settore);
 2. Varie ed eventuali.
-
1. Il Presidente Regionale dell'Associazione, FRAZZETTO Alessandro, dopo aver illustrato all'assemblea delle associate le opportunità che in prospettiva l'Associazione potrebbe avere con l'iscrizione al RUNTS, propone all'assemblea di modificare lo Statuto associativo in base al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117 e di conseguenza variare la denominazione sociale aggiungendo a quella esistente l'acronimo **ODV**. I rappresentanti legali e i delegati delle associate presenti, dopo ampia discussione e dopo aver valutato le opportunità della modifica dello Statuto e dopo averlo letto in modalità digitale, approvano per alzata di mano all'unanimità e che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente Regionale viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e quella di registro;
 2. Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la Presidente dichiara cessata l'assemblea, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 23:25.

IL SEGRETARIO
Casella Ferdinando

IL PRESIDENTE
Frazzetto Alessandro



Sede Legale: Viale Madre Teresa di Calcutta, sn 95044 Mineo (CT)

www.vab.it, federazione.sicilia@vab.it, federazionevabsicilia@pec.it, Vab Sicilia su Facebook, @VabSicilia su Twitter e

Vab Sicilia su Instagram

C.F. 91029470878



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Definizioni.....	pag.3
ART. 2 Denominazione e sede.....	pag.3
ART. 3 Principi ispiratori dell'Associazione.....	pag.3
ART. 4 Scopi ed attività.....	pag.3
ART. 5 Altre attività di volontariato.....	pag.5
ART. 6 Logo, emblema e standardo dell'Associazione.....	pag.5
ART. 7 Festa dell'Associazione.....	pag.5
ART. 8 Regolamento regionale.....	pag.6
ART. 9 Ammissione delle Associate.....	pag.6
ART. 10 Doveri e diritti delle Associate.....	pag.6
ART. 11 Provvedimenti disciplinari.....	pag.7
ART. 12 Gratuità delle prestazioni delle Associate e collaborazioni retribuite.....	pag.7
ART. 13 Perdita della qualità di Associata.....	pag.8
ART. 14 Durata delle cariche sociali.....	pag.8

L'ORGANIZZAZIONE

ART. 15 Struttura dell'Associazione.....	pag.9
ART. 16 Ordinamento dell'Associazione.....	pag.9
ART. 17 L'assemblea generale delle Associate.....	pag.10
ART. 18 Il consiglio direttivo regionale.....	pag.11
ART. 19 Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo regionale.....	pag.13
ART. 20 Vacanze tra i membri del consiglio direttivo regionale.....	pag.13
ART. 21 Il presidente regionale.....	pag.13
ART. 22 Il potere di firma.....	pag.14
ART. 23 Il collegio regionale degli ispettori contabili.....	pag.14
ART. 24 Il collegio regionale dei probiviri.....	pag.14
ART. 25 Vacanze tra gli ispettori contabili e i probiviri.....	pag.14

ART. 26 I gruppi regionali.....	pag.15
ART. 27 Il capogruppo regionale	pag.15
ART. 28 Le commissioni.....	pag.15
ART. 29 I commissari.....	pag.15
ART. 30 Gli ispettori.....	pag.16
ART. 31 Il centro operativo regionale – Sala Operativa regionale	pag.16
ART. 32 I nuclei regionali di intervento specialistico di protezione civile e antincendio boschivo.....	pag.16
ART. 33 Verbali degli organi collegiali.....	pag.16

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ART. 34 Risorse economiche.....	pag.17
ART. 35 Intestazione dei beni sociali.....	pag.17
ART. 36 Il conferimento di beni e capitali.....	pag.17
ART. 37 I fondi dei gruppi e nuclei.....	pag.18
ART. 38 Esercizio sociale.....	pag.18
ART. 39 Organo di controllo.....	pag.18
ART. 40 Responsabilità delle Associate.....	pag.19
ART. 41 Atti e pubblicazioni dell'Associazione.....	pag.19
ART. 42 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione.....	pag.19
ART. 43 Requisiti iscrizione e mantenimento all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana.....	pag.19
ART. 44 Norma di rinvio.....	pag.20

www.vab.it

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente Statuto si intende per:

1. Associazione – Forma associativa di II° livello, composta da sole Associate, di seguito chiamata anche Federazione o Coordinamento;
2. Associata – Forma associativa di I° livello regolarmente e/o non riconosciuta ed iscritta all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana - composta da soci e Enti del Terzo Settore.

Art. 2

Denominazione e sede

L'Associazione denominata "**V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SICILIA ODV**", che di seguito verrà indicata anche con l'acronimo V.A.B. SICILIA o la sigla VAB SICILIA, è un'organizzazione di volontariato istituita ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, del libro I, Titolo II del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, delle leggi regionali e nazionali in materia e delle successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione ha carattere regionale e federale ed opera prevalentemente in Sicilia. L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Sicilia.

Art. 3

Principi ispiratori dell'Associazione

La "**V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SICILIA ODV**" è un'organizzazione di volontariato apolitica, apartitica e aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, anche indiretto, e con finalità, civiche, di solidarietà umana e di utilità sociale che si prefigge di realizzare principalmente attività di interesse generale attraverso l'azione volontaria dei propri aderenti.

Art. 4

Scopi ed attività

Tutte le attività dell'Associazione sono prive dello scopo di lucro e sono finalizzate al perseguimento dell'interesse generale, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rendendo più organizzato ed efficiente servizio di volontariato in situazioni di bisogno dal singolo o della collettività, nel settore della protezione civile, dell'antincendio boschivo e, più in generale, della tutela della persona umana, dei beni e della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e degli animali.

1. In particolare, l'Associazione ha per scopi:

- a) l'esplicazione, sia nelle fasi della previsione e prevenzione che in quelle della repressione e soccorso, di attività di protezione civile, **ai sensi del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1**, in settori diversi dall'antincendio boschivo avvalendosi anche di nuclei di intervento specialistico di protezione civile, attraverso la collaborazione e cooperazione con le Istituzioni, gli Enti e le Amministrazioni competenti **o soggetti privati**;
- b) la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi;
- c) la prevenzione, il contrasto e la soluzione di ogni altro evento pregiudizievole per l'ambiente naturale in ogni suo aspetto e, in particolare, per il patrimonio boschivo;
- d) la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l'addestramento dei soci delle associate per lo svolgimento dei compiti diretti al raggiungimento degli scopi associativi, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti, Amministrazioni o singoli esperti esterni all'Associazione.

In relazione a detti scopi, l'Associazione è costituita con le seguenti finalità:

- coordinare l'attività delle associate;
- contribuire allo sviluppo delle associate;
- concorrere a tutelare le prerogative e l'originalità delle Associazioni VAB nell'ambito dei comuni ove le stesse siano presenti;
- elaborare e presentare progetti a livello regionale, nazionale e internazionale;
- supportare le associate nella realizzazione e svolgimento di progetti locali, ove richiesto;
- promuovere l'immagine unitaria della compagine associata;
- salvaguardare e garantire l'autonomia delle associate;
- costituire e sviluppare un Centro Operativo di Intervento Regionale;

2. Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- a) promuovere lo studio, la ricerca, l'educazione e la formazione in ordine alle problematiche connesse agli incendi boschivi ed agli altri eventi pregiudizievoli per l'ambiente naturale nonché, più in generale, in tema di protezione civile;
- b) acquisire, mantenere ed incrementare la disponibilità di strutture, mezzi, attrezzature, risorse umane e finanziarie occorrenti all'espletamento delle attività statutarie;
- c) collaborare e cooperare con Istituzioni, Enti, Amministrazioni ed Associazioni territoriali, regionali, nazionali ed internazionali, pubblici o privati aventi scopi conformi o compatibili con quelli di cui al presente Statuto;
- d) promuovere la realizzazione di associazioni complesse e federazioni o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, regionali, nazionali o internazionali o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni.

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci delle associate o delle persone aderenti agli eventuali enti associati, conformemente alle prescrizioni legislative.

Art. 5

Altre attività di volontariato

L'Associazione può svolgere anche attività di organizzazione o supporto in eventi anche di carattere promozionale, utili per il perseguimento delle proprie finalità statutarie di interesse generale, nonché fornire assistenza alle manifestazioni regionali, nazionali o locali, anche organizzate da terzi, sia pubblici che privati, con mansioni di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni, ove previsto o consentito e nel rispetto delle normative vigenti nonché altri servizi di assistenza similari. Tali attività e servizi non avranno carattere di obbligatorietà, sia con riferimento ai singoli soci delle associate, sia per quanto attiene alle articolazioni organizzative o territoriali dell'Associazione, e non potranno mai essere, o porsi, in contrasto con le caratteristiche costituzionali e con i principi ispiratori dell'Associazione, né con gli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto. In ogni caso le attività diverse, oggetto del presente articolo, avranno carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art 3. Dei risultati delle attività di cui al presente articolo è fatta menzione nei documenti di bilancio.

Art. 6

Logo, emblema e stendardo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione è costituito dalla sigla VAB SICILIA formata da lettere maiuscole tondeggianti di colore verde; le lettere A e V sono costituite dallo stesso carattere - ovviamente capovolto in un caso - con il trattino della A sostituito da un cerchio pieno di colore rosso; la B è priva del tratto rettilineo verticale ed i tre tratti orizzontali hanno lunghezze crescenti dal basso verso l'alto.

L'emblema ha forma circolare e riproduce una folgore di colore rosso che attraversa due montagne sovrapposte di colore verde, in campo giallo, con il logo VAB SICILIA ben evidenziato, il tutto circondato da un bordo verde che riporta nel suo spessore le parole "**VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI**" e "**PROTEZIONE CIVILE**". Lo stendardo è di colore giallo con impresso in grande il logo VAB SICILIA e l'emblema dell'Associazione.

Il logo o l'emblema devono essere riportati su tutti gli atti, pubblicazioni e distintivi dell'Associazione, nonché sul materiale e le attrezzature. Il logo deve essere apposto su tutti gli automezzi dell'associazione e su gli automezzi in dotazione alle associate mentre l'emblema è riportato sul distintivo del personale e sulle insegne da collocarsi all'ingresso della sede sociale. Nei documenti ufficiali associativi, nella carta intestata ed in ogni altro atto promanante dall'Associazione, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.

Art. 7

Festa dell'Associazione

L'ultima domenica del mese di aprile di ogni anno si celebra la festa dell'Associazione come indicato dallo statuto della Federazione VAB Italia.

Art. 8
Regolamento regionale

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dal presente Statuto e, in suo ossequio, dal Regolamento redatto ed approvato dal consiglio direttivo regionale ai sensi dell'articolo 18. La materia elettorale può essere disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 9
Ammissione delle Associate

Possono aderire all'associazione di II° livello le organizzazioni di volontariato iscritte o non all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua, confessione religiosa, opinione politica e condizione personale e sociale, che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione ed accettino senza riserve il presente Statuto. Le associate possono essere di due tipi quelle che nascono con denominazione V.A.B. ab inizio e sia quelle che nascono con altre denominazioni. Per l'ammissione è necessario presentare apposita domanda scritta al consiglio direttivo regionale, controfirmata dal legale rappresentante e corredata dei documenti previsti nel Regolamento. Il consiglio direttivo regionale delibera, in via discrezionale ed insindacabile, sull'ammissione di nuove associate.

Art. 10
Doveri e diritti delle Associate

1. Tutte le Associate hanno il dovere di:
 - a) affermare e difendere, principalmente con l'esempio, i principi ispiratori e gli scopi dell'Associazione;
 - b) collaborare alla crescita morale e materiale dell'Associazione;
 - c) rispettare e far rispettare lo Statuto ed il Regolamento, nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
 - d) utilizzare gli emblemi ed i loghi associativi e promuoverne l'utilizzo;
 - e) versare le quote annuali dovute per l'adesione all'Associazione di II° livello entro il giorno trentuno del mese di dicembre di ogni anno;
 - f) Le Associate che nascono con denominazione diversa da V.A.B., se lo vogliono, quando svolgono attività Istituzionale nell'ambito della loro influenza territoriale attivati in loco, ma non dall'Associazione di II° livello, possono usare uniformi e livree di mezzi che hanno attualmente in uso. Nel caso che venissero attivate dall'Associazione di II° livello anche se per il loro territorio di appartenenza, è obbligatorio che i propri soci indossino l'uniforme V.A.B. per poter svolgere attività Istituzionale. Per quanto riguarda i mezzi da utilizzare da parte dell'Associazione di II° livello, questi dovranno essere mezzi associativi con insegna e livrea della V.A.B. Per quanto riguarda i mezzi delle Associate nel caso che dovessero utilizzarli a seguito da parte dell'Associazione di II° livello dovranno applicare anche in via temporanea (calamite) sulla carrozzeria l'emblema e il logo della V.A.B.
2. Tutte le Associate hanno il diritto di:
 - a) frequentare i locali sociali in conformità alle delibere degli organi associativi;

- b) partecipare a mezzo di propri rappresentanti e delegati a tutte le manifestazioni ed attività sociali alle condizioni e con le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi associativi;
- c) intervenire alle adunanze assembleari dell'Associazione;
- d) prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

3. Tutte le Associate hanno diritto di:

- a) votare a mezzo dei propri rappresentanti legali e delegati nelle adunanze assembleari dell'Associazione;
- b) partecipare con i propri rappresentanti legali e delegati alle elezioni per le cariche sociali.

Art. 11

Provvedimenti disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari nei confronti delle associate sono deliberate e applicate, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, dal consiglio direttivo regionale al fine di censurare:
 - a) comportamenti pregiudizievoli per i principi ispiratori, gli scopi, gli interessi, l'attività, il patrimonio o l'immagine dell'Associazione, commessi dalle associate o dai soci di questi;
 - b) comportamenti delle associate o dai soci di questi, contrastanti con le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.
2. Le sanzioni disciplinari consistono in:
 - a) richiamo scritto;
 - b) sospensione per un periodo di tempo minimo di tre mesi e massimo di tre anni;
 - c) esclusione dall'Associazione.

Ogni provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare è deliberato dal consiglio direttivo regionale a maggioranza dei suoi componenti; deve essere motivato e comunicato all'associata per iscritto. Il provvedimento di sospensione impedisce, per il periodo di sospensione stesso, il godimento di tutti i diritti di aderente di cui al presente Statuto e del Regolamento sia per l'associata sospesa che per i soci di questa. Il provvedimento di sospensione non libera l'associata dall'obbligo di attendere ai doveri ed agli obblighi di cui al presente statuto, al regolamento e derivanti alle deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il provvedimento di sospensione o di esclusione non libera l'associata dall'obbligo del versamento di tutte le eventuali somme, a qualsiasi titolo, dovute all'Associazione e comporta la privazione di tutti i diritti connessi alla qualità di associata.

Art. 12

Gratuità delle prestazioni delle Associate e collaborazioni retribuite

Tutte le prestazioni dei soci dalle associate per lo svolgimento dei compiti sociali, sono rese in modo personale, spontaneo e gratuito per loro libera scelta, al fine di svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per il

raggiungimento degli scopi dell'Associazione e per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo, e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per solidarietà. L'attività dei soci delle associate non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. È fatta salva la possibilità di ottenere dai delle associate il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti preventivamente dal consiglio direttivo regionale e secondo le modalità previste dal Regolamento e comunque nelle forme e nei limiti di legge. Sono parimenti spontanei, gratuiti e disinteressati tutti gli uffici attinenti qualsivoglia carica o incarico sociale. Prestazioni d'opera retribuite di dipendenti o professionisti anche non convenzionati, sono ammesse solo per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e, in particolare, per l'espletamento di funzioni o incarichi tecnici, burocratici, amministrativi, contabili e fiscali o di istruzione e qualificazione professionale dei volontari, ai sensi delle vigenti normative.

Art. 13

Perdita della qualità di Associata

Il vincolo associativo che lega l'Associazione all'associata può sciogliersi, limitatamente a ciascun'associata, per:

- a) scioglimento dell'associata;
- b) recesso;
- c) esclusione;
- d) morosità.

Il versamento della quota annuale dovuta per l'adesione all'Associazione di II° livello deve essere improrogabilmente effettuato entro il giorno trentuno del mese di dicembre di ogni anno. A seguito della perdita della qualità di associata, per qualsiasi motivo intervenuta, sorge l'obbligo del versamento di tutte le eventuali somme a qualsiasi titolo ancora dovute all'Associazione, della immediata restituzione degli emblemi sociali e di quant'altro possa, anche indirettamente, qualificare il detentore come appartenente all'Associazione di II° livello.

Art. 14

Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata di cinque anni ed è fatta salva la rieleggibilità, senza limiti di tempo. Le candidature possono essere inoltrate da parte dei soci di ogni associata alla Segreteria regionale dell'Associazione entro tre giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. Le procedure di voto sono disciplinate dal Regolamento Elettorale, fermo restando il principio della personalità e della segretezza del voto.

L'ORGANIZZAZIONE

Art.15

Struttura dell'Associazione

La struttura dell'Associazione è organizzata come segue:

- 1) Livello centrale, costituito da:
 - a) sede legale, organi regionali (eventualmente coadiuvati da referenti regionali di settore);
 - b) centro operativo regionale.
- 2) Livello periferico, costituito da:
 - a) associate;
 - b) referenti di settore delle associate.
- 3) Altre strutture:
 - a) Nuclei regionali di intervento specialistico di protezione civile e antincendio boschivo.

Art.16

Ordinamento dell'Associazione

L'Associazione esplica la propria attività a mezzo degli organi ordinari, periferici, straordinari e facoltativi:

1. Sono organi centrali ordinari:

- a) l'assemblea generale delle associate;
- b) il consiglio direttivo regionale;
- c) il Presidente regionale;
- d) Il collegio regionale degli ispettori contabili;
- e) Il collegio regionale dei probiviri.

2. Sono organi periferici ordinari:

- a) le commissioni;
- b) I gruppi;

3. Sono organi straordinari:

- a) I commissari;

- b) gli ispettori;
- c) organo di controllo.

4. Sono organi facoltativi:

- a) Il centro operativo regionale – Sala Operativa regionale;
- b) I nuclei di intervento specialistico di protezione civile e antincendio boschivo.

Art. 17

L'assemblea generale delle Associate

L'assemblea generale delle Associate è l'organo sovrano dell'Associazione. Può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di partecipare all'assemblea generale tutti i rappresentanti legali delle associate e da due a quattro delegati di ciascuna delle associate in regola con il versamento della quota annuale di adesione alla data dell'adunanza assembleare. Hanno diritto al voto nell'assemblea generale tutti i rappresentanti legali delle associate e delegati. Ed ognuno di loro dispone di un solo voto.

1. L'assemblea generale delle Associate, in sede ordinaria:

- a) indirizza l'attività dell'Associazione;
- b) delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che il consiglio direttivo regionale ritenga di sottoporle;
- c) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo relativi ad ogni esercizio annuale, come predisposti dal consiglio direttivo regionale;
- d) elegge la commissione elettorale composta da tre o cinque membri, scelti fra i rappresentanti e i delegati che hanno diritto di partecipazione e voto in assemblea generale e non hanno presentato candidatura per le cariche da eleggere, incaricata della gestione delle operazioni di voto in occasione del rinnovo delle cariche sociali;
- e) elegge ogni cinque anni i componenti elettivi del consiglio direttivo regionale ed i membri del collegio regionale degli ispettori contabili e del collegio regionale dei probiviri;
- f) elegge, in via suppletiva, i membri del consiglio direttivo regionale, del collegio regionale degli ispettori contabili e del collegio regionale dei probiviri, nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento, al fine di colmare eventuali vacanze verificatesi fra i membri di tali organi sociali;
- g) delibera, su proposta del consiglio direttivo regionale, la realizzazione di Associazioni complesse e/o federazioni e/o l'adesione dell'Associazione per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese Associazioni locali, regionali, nazionali o internazionali o altre Associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni.

2. L'assemblea generale delle associate, in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente Statuto;

- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

L'assemblea generale delle associate è convocata presso la sede legale o operativa dell'Associazione ovvero nel diverso luogo motivatamente indicato nell'avviso di convocazione, (o in modalità online). L'assemblea generale delle associate è convocata dal presidente regionale mediante lettera raccomandata, o altro mezzo scritto (fax, sms, e-mail, pec e/o gruppo WhatsApp o qualche applicazione simile), che assicuri la completa e tempestiva trasmissione, indirizzata alle associate. L'avviso di convocazione deve essere inviato con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea generale delle associate è convocata ogni anno, in sessione ordinaria, per esaminare ed approvare il bilancio, ed ogni qualvolta il presidente regionale o il consiglio direttivo regionale o il collegio regionale degli ispettori contabili o il collegio regionale dei probiviri ovvero un trentacinque per cento delle associate ne ravvisino l'opportunità espressa mediante istanza scritta alla segreteria regionale. L'assemblea generale delle associate, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente regionale o, in sua mancanza, dal vice presidente regionale ovvero in mancanza dal componente dell'assemblea con maggiore anzianità presente all'adunanza. Il presidente dell'assemblea è coadiuvato dal segretario/a regionale o, in mancanza di questo, da un segretario all'uopo nominato dal presidente stesso. L'assemblea generale, in sede ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. L'assemblea generale, in sede ordinaria, in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti. L'assemblea generale, in sede straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza del sessanta per cento degli aventi diritto. L'assemblea generale, in sede straordinaria, in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, è regolarmente costituita con la presenza del trentacinque per cento degli aventi diritto. L'assemblea generale delle Associate, in sessione ordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. L'assemblea generale delle Associate, in sessione straordinaria, delibera con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Sono fatte comunque salve maggioranze più elevate ove richieste dalla legge. Nell'assemblea generale delle associate non sono ammesse deleghe. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la decisione del presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto dal Regolamento. In ogni caso, tutte le votazioni inerenti alle elezioni delle cariche e degli organi sociali sono segrete. Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale regionale sono riportate su apposito libro dei verbali a cura del/la segretario/a e da questi sottoscritte unitamente al presidente. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici. Il libro dei verbali dell'assemblea delle associate è tenuto dal consiglio direttivo regionale. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli aventi diritto, ancorché non intervenuti. Le delibere prese dall'assemblea generale delle associate nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, obbligano tutti i soci delle associate dell'Associazione ivi compresi quelli, aventi diritto a partecipare all'assemblea non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 18

Il consiglio direttivo regionale

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dallo Statuto e dalla legge. È composto di diritto da tutti i rappresentanti legali delle associate e da cinque a nove membri eletti

dall'assemblea generale delle associate, possono essere eletti dall'assemblea generale delle associate, anche i rappresentanti legali che rientrerebbero di diritto nel consiglio direttivo regionale. Qualora uno o più rappresentante legale di ogni associata risulterebbe eletto, subentrerà di diritto il suo vice o un socio indicato da lui.

1. Il consiglio direttivo regionale:

- a) attua le deliberazioni adottate dall'assemblea generale delle associate;
- b) adotta i provvedimenti di carattere generale per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'Associazione, curando l'osservanza delle disposizioni statutarie, del regolamento e delle delibere degli organi associativi;
- c) dirige e coordina l'attività dell'Associazione adottando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse generale dell'Associazione e per la sua organizzazione;
- d) delibera sull'ammissione delle nuove Associate, nonché sull'ammontare delle quote annuali di adesione;
- e) delibera la nomina e la revoca - fra i suoi membri elettivi;
- f) Distribuisce al suo interno del consiglio regionale le cariche: presidente regionale, vice presidente regionale, segretario/a regionale, tesoriere regionale e consiglieri regionali. Successivamente il consiglio direttivo regionale strutturato nomina i referenti regionali: antincendio, protezione civile, pubbliche relazioni, questioni tecniche, automezzi, unità cinofile da soccorso, telecomunicazioni ecc. Tali referenti possono essere nominati o fra i membri dal consiglio direttivo regionale al suo interno fra i consiglieri che non ricoprono le cariche di presidente, vice presidente, segretario/a e tesoriere, se questi non sono disponibili o competenti, si possono nominare fra i candidati non eletti, oppure fra i semplici soci delle associate che rispondano ai requisiti necessari per ricoprire tale carica;
- g) redige il bilancio generale consuntivo e preventivo da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea generale delle associate;
- h) delibera la costituzione e lo scioglimento di gruppi;
- i) determina la quota annuale di adesione nonché gli eventuali contributi integrativi in relazione alle attività svolte dell'Associazione;
- j) propone all'assemblea generale delle associate le modifiche dello Statuto;
- k) redige il Regolamento e delibera in merito alle sue modifiche;
- l) nomina e revoca le commissioni, i commissari e gli ispettori;
- m) nomina e revoca l'organo di controllo;
- n) adotta e revoca i provvedimenti disciplinari nei confronti delle associate;
- o) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto o dal Regolamento;
- p) convoca l'assemblea generale delle associate per lo svolgimento delle elezioni suppletive al fine di colmare eventuali lacune che si verifichino fra i propri componenti.

2. I componenti del consiglio direttivo sono:

- a) presidente regionale;
- b) vice presidente regionale;
- c) segretario/a regionale;

- d) tesoriere regionale;
- e) consiglieri regionali.

Art. 19

Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo regionale

Il consiglio direttivo regionale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi presso la sede legale o operativa regionale dell'Associazione, ovvero nel diverso luogo motivatamente individuato dal presidente regionale al momento della convocazione, (o in modalità online), sotto la presidenza del presidente regionale stesso o del vice presidente regionale. In prima convocazione, il consiglio direttivo regionale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione ovvero a distanza di almeno un'ora dall'orario della prima convocazione, il consiglio direttivo regionale è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti. Le deliberazioni del consiglio direttivo regionale sono assunte a maggioranza semplice e non è ammessa alcuna delega. Le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo regionale sono riportate, anche in via sintetica, su apposito libro dei verbali a cura del/la segretario/a regionale e da questi sottoscritte unitamente al presidente regionale. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici. Il libro dei verbali del consiglio direttivo regionale è tenuto a cura del medesimo.

Art. 20

Vacanze tra i membri del consiglio direttivo regionale

In caso di vacanza tra i membri del consiglio direttivo regionale, per qualsiasi ragione verificatasi, la carica vacante è attribuita al primo dei candidati non eletti. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'integrazione del numero dei consiglieri regionali, il presidente regionale convoca l'assemblea generale delle associate, per lo svolgimento di apposite elezioni suppletive al fine di reintegrare il numero dei componenti del consiglio direttivo regionale stesso. I consiglieri eletti con le elezioni suppletive restano in carica per la medesima durata della consiliatura nella quale sono stati eletti.

Art. 21

Il presidente regionale

Il presidente regionale è il rappresentante legale e morale dell'Associazione nonché presidente dell'assemblea generale delle associate e del consiglio direttivo regionale. È eletto e revocato dal consiglio direttivo regionale tra i suoi componenti elettivi. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento o delegate dal consiglio direttivo regionale. Nei casi di particolare urgenza e necessità il presidente regionale può adottare le decisioni di competenza del consiglio direttivo regionale, con l'obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza utile. Nel caso di pubbliche calamità il presidente regionale, o un suo delegato, può assumere la direzione di tutti i servizi di intervento e di soccorso dell'Associazione. Il presidente regionale convoca l'assemblea generale delle associate ed il consiglio direttivo regionale. In caso di impedimento del presidente regionale, le sue funzioni e ed i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente regionale. La carica di presidente regionale non è cumulabile con le alte cariche elettive del consiglio direttivo regionale.

Art. 22
Il potere di firma

Il presidente regionale ha, in via ordinaria, il potere di firma per tutti gli atti dell'Associazione. Il presidente regionale può delegare ad altri: vice presidente regionale, segretario/a regionale, tesoriere regionale, consiglieri regionali e referenti regionali di settore. La delega può essere concessa per un singolo atto o per un insieme omogeneo di atti destinati al medesimo progetto o finalità, con espressa indicazione della data di emissione, del termine di durata e delle condizioni limitative di rilascio della delega stessa. Nessun altro è autorizzato a contrarre impegni vincolanti per l'Associazione né a sollecitare, trattare e sottoscrivere convenzioni o contratti, senza averne ricevuto espressa autorizzazione e delega dal consiglio direttivo regionale, previa completa e circostanziata informativa.

Art. 23
Il collegio regionale degli ispettori contabili

Il collegio regionale degli ispettori contabili è composto da uno a tre membri effettivi e da uno a due membri supplenti. È presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il collegio regionale degli ispettori contabili ha il compito di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto contabile e sulla gestione amministrativa generale dell'Associazione, a norma del codice civile e delle vigenti leggi. Il controllo sulla gestione deve avvenire almeno in via semestrale ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali del collegio, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici. Il libro dei verbali del collegio regionale degli ispettori contabili è tenuto a cura del medesimo. Alla fine di ciascun esercizio sociale il collegio predispone una relazione al bilancio nella quale sono esposte all'attenzione dell'assemblea generale delle associate le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno. Il collegio delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 24
Il collegio regionale dei probiviri

Il collegio regionale dei probiviri è composto da uno a tre membri effettivi e da uno a due membri supplenti. È presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti eletti fra i suoi componenti. Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione e le associate. Decide sui ricorsi delle associate avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari deliberati dal consiglio direttivo regionale. Si pronuncia insindacabilmente in merito alle questioni di carattere morale della vita dell'Associazione, alla Interpretazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dagli organi sociali. Il collegio è regolarmente costituito con l'intervento di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici. Il libro dei verbali del collegio regionale dei probiviri è tenuto a cura del medesimo.

Art. 25
Vacanze tra gli ispettori contabili e i probiviri regionali

In caso di vacanze tra i membri del collegio regionale degli ispettori contabili o del collegio regionale dei probiviri si procede all'integrazione mediante la nomina dei soci delle associate primi non eletti.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'integrazione del numero dei membri del collegio regionale degli ispettori contabili o del collegio regionale dei probiviri, il presidente regionale dell'Associazione, convoca l'assemblea generale delle associate, per lo svolgimento di apposite elezioni suppletive al fine di reintegrare il numero dei componenti di tali organi. I membri eletti con le elezioni suppletive restano in carica per la medesima durata dei collegi nei quali sono stati eletti.

Art. 26

I gruppi regionali

I gruppi sono articolazioni operativo-organizzative periferiche dell'Associazione. Possono essere formati da un numero illimitato di soci delle associate e sono istituiti con deliberazione del consiglio direttivo regionale in via:

- a) transitoria, per un periodo minimo di sei mesi e massimo di tre anni;
- b) temporanea, per fronteggiare esigenze operative o organizzative di varia natura.

L'autonomia organizzativa, operativa e gestionale dei singoli gruppi è stabilita dal consiglio direttivo regionale dal quale i gruppi stessi dipendono a tutti gli effetti.

Art. 27

Il capogruppo

Il capogruppo dirige l'operato del gruppo e ne è responsabile. Il capogruppo è nominato dal consiglio direttivo regionale sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, dei membri del gruppo stesso.

Art. 28

Le commissioni

Per meglio realizzare gli scopi sociali, il consiglio direttivo regionale può nominare delle commissioni con compiti consultivi o di supporto tecnico-operativo. Ogni commissione opera secondo le direttive impartite dal referente di settore ove presente o da un membro incaricato dal consiglio direttivo regionale. Le commissioni sono formate anche con la partecipazione di soggetti esterni all'Associazione e possono essere temporanee o permanenti. La creazione di commissioni è auspicabile quale metodo di coinvolgimento e partecipazione dei soci delle associate, con riguardo alle loro rispettive specifiche competenze, alla crescita morale e materiale dell'Associazione.

Art. 29

I commissari

In caso di gravi problematiche gestionali o amministrative manifestatesi all'interno di uno o più gruppi, il consiglio direttivo regionale può nominare uno o più commissari, scelti tra i soci delle associate, al fine di presiedere e dirigere il gruppo o i gruppi medesimi. I commissari attuano, di concerto con il consiglio direttivo regionale, le direttive loro impartite al momento del conferimento dell'incarico e rendono conto del loro operato al suo termine. Se non altrimenti previsto dal consiglio direttivo regionale al momento del conferimento dell'incarico, i commissari svolgono le funzioni proprie di capogruppo.

Art. 30
Gli ispettori

Gli Ispettori sono nominati, tra i soci delle associate, al bisogno e per il tempo necessario dal consiglio direttivo regionale. Hanno il compito di svolgere indagini e ispezioni sull'attività, la gestione o l'operato di soci delle associate con incarichi associativi quali referenti di settore o loro delegati e sull'operato delle commissioni. I soggetti sottoposti ad ispezione sono tenuti a prestare la massima collaborazione agli Ispettori.

Art. 31
Il centro operativo regionale – Sala Operativa regionale

Il centro operativo è una struttura facoltativa regionale di coordinamento dei servizi di protezione civile e antincendio dell'Associazione. Opera sotto la supervisione ed il coordinamento del referente regionale del settore di intervento – ovvero, nel caso di interventi misti, sotto la supervisione congiunta dei due referenti regionali per i servizi di protezione civile e per i servizi antincendio – Hanno il compito di coordinare la sala operativa su eventi di emergenza regionale. Ha funzioni organizzative ed amministrative nella gestione del pre e post emergenza.

Art. 32
I nuclei regionali di intervento specialistico di protezione civile e antincendio boschivo

Il consiglio direttivo regionale può istituire nuclei di intervento specialistico nei settori della protezione civile e dell'antincendio boschivo, sia con compiti tecnico-operativi, che con compito tecnico-consultivi. Sono coordinati dal referente di settore o da un referente appositamente nominato dal consiglio direttivo regionale.

Art. 33
Verbali degli organi collegiali

Per ogni adunanza di ciascun organo collegiale dell'Associazione deve essere redatto un verbale da conservare in apposito libro. Dal verbale devono risultare l'eventuale dissenso e le motivazioni di ciascuno dei partecipanti in disaccordo rispetto alle decisioni adottate. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici.

www.vab.it

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 34

Risorse economiche

Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività sono:

- a) quote annuali di adesione e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite patrimoniali proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35

Intestazione dei beni sociali

Tutti i beni facenti parte del patrimonio sociale sono intestati direttamente all'Associazione.

Art. 36

Il conferimento di beni e capitali

Ogni e qualsiasi attribuzione patrimoniale o erogazione finanziaria a favore di qualsivoglia articolazione organizzativa, deve essere direttamente accreditata o conferita alla tesoreria regionale dal soggetto erogatore, sia esso pubblico o privato.

Art. 37

I fondi dei gruppi e nuclei

Qualora venissero costituiti dei gruppi e/o dei nuclei all'interno dell'Associazione e qualora questi ricevessero dei contributi per la loro attività specifica questi sarebbero gestiti dal tesoriere regionale dell'Associazione, nel bilancio dell'Associazione, pur essendo destinati esclusivamente a loro per le finalità per cui sono stati eventualmente versati.

Art. 38

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa dell'esercizio sociale, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno dell'esercizio sociale successivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal tesoriere regionale, approvati dal consiglio direttivo regionale entro il mese di gennaio di ogni anno.

Una volta approvati dal consiglio direttivo regionale vengono sottoposti a controllo del collegio degli ispettori contabili entro il mese di febbraio di ogni anno, prima che venga sottoposto al giudizio dell'assemblea delle associate che si deve tenere entro il mese di marzo.

Art. 39

Organo di controllo

Il consiglio direttivo regionale può nominare e revocare l'Organo di Controllo, che avrà forma monocratica. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche ed integrazioni., in quanto applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. All'Organo di Controllo è demandata ordinariamente anche la revisione legale dei conti. In ragione di quanto sopra l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 40

Responsabilità delle Associate

Le associate che arrechino danno alle strutture, attrezzature o veicoli sociali per dolo, colpa grave o comportamenti irresponsabili, sono tenuti al pagamento di un indennizzo del danno causato. L'entità dell'indennizzo dovuto dal/dai soci/i di ogni associata dovrà essere stabilita a cura del consiglio competente, in base all'entità del danno ed al grado di responsabilità del/dei socio/i di ogni associata.

Art. 41

Atti e pubblicazioni dell'Associazione

Nessun documento o pubblicazione potrà qualificarsi ufficialmente per atto dell'Associazione se non avrà ricevuto la preventiva approvazione del presidente regionale.

Art. 42

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea generale delle associate in sessione straordinaria, nomina i liquidatori, scegliendoli tra le associate, e stabilisce le modalità della liquidazione. L'assemblea generale delle associate che delibera lo scioglimento prevede la devoluzione del patrimonio sociale residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 43

Requisiti iscrizione e mantenimento all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana

I seguenti punti sono quelli che l'Associazione assicura per l'iscrizione e il mantenimento all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana:

1. Non ha fini di lucro;
2. Ha un'articolazione democratica della propria struttura;
3. Le cariche associative sono gratuite ed elettive come pure gratuite, sono le prestazioni fornite dagli aderenti;
4. I criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti sono disciplinati dal proprio vigente statuto;

5. L'organizzazione di volontariato si obbliga a formare nell'ambito del proprio bilancio preventivo e consuntivo annuali ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 266/1991 specifiche voci di bilancio afferenti alle attività di protezione civile;
6. L'organizzazione di volontariato si obbliga ad assicurare i propri organi associativi secondo le modalità previste dell'art.4 della legge 266/1991. Nota: le Associate hanno già i soci assicurati. La struttura V.A.B. di II° livello, i cui quadri dirigenziali sono comunque composti da soci già iscritti e assicurati dalle Associate, assicura con una ulteriore polizza gli organi collegiali (consiglio direttivo regionale, collegi regionali ispettori contabili e probiviri, referenti di settore ed altre eventuali cariche che dovessero essere associate ad attività di gestione e/o organizzazione della struttura di II° livello.

Art. 44

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

